

Decreto Dirigenziale n. 308 del 15/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06, ART. 208. MODIFICA AL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 1273 DEL 16.12.2010, RETTIFICATO CON D.D. N. 60 DEL 31.01.2011 E MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 206 DEL 30.05.2012 PER INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA. DITTA TORTORA GUIDO SRL CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) ALLA VIA CROCINOLA N. 177.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con decreto dirigenziale n. 1273 del 16.12.2010, rettificato con D.D. n. 60 del 31.01.2011, è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta Tortora Guido srl con sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio alla Via Crocinola n. 177, con scadenza 24.11.2020;
- il decreto dirigenziale n. 206 del 30.05.2012 ha approvato la modifica non sostanziale richiesta dalla ditta:
- la ditta Tortora Guido srl ha presentato istanza, acquisita il 27.06.2014 al prot. 441599, di modifica non sostanziale per l'inclusione nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con provvedimento n.775/10 del 03.11.2010, con scadenza il 03/11/2014;
- con nota dell'11.11.2014, prot. 758478, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano di esprimere parere di competenza circa la modifica non sostanziale sopra emarginata proposta dalla Tortora Guido srl;

ESAMINATI gli atti progettuali allegati all'istanza di modifica non sostanziale, in particolare che la ditta Tortora Guido srl ha dichiarato che:

- i reflui provenienti dall'attività sono rappresentati dagli scarichi generati dai servizi igienici annessi agli uffici che trovano recapito in due vasche Imhoff poste in serie prima del loro smaltimento in fogna; dagli scarichi pluviali provenienti dalle gronde che sono incanalati all'interno di una rete fognaria realizzata appositamente per convogliare queste acque direttamente in fogna comunale e dalle acque meteoriche di dilavamento delle zone di piazzale che vengono sottoposte a trattamento di chiarificazione e disoleazione;
- gli approvvigionamenti idrici sono costituiti da acquedotto comunale per le acque potabili e civili e da emungimento di pozzo dichiarato con matricola contatore D976132.41 per uso antincendio ed igienico;

TENUTO CONTO che nel termine stabilito con nota prot. 758478 dell'11.11.2014 nessun elemento ostativo è pervenuto da parte del Comune di Atena Lucana, dell'ARPAC e dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano:

RITENUTO di poter procedere all'inclusione nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione agli scarichi di cui alla succitata richiesta proposta;

VISTO

- il D.Lgs n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

MODIFICARE con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, il decreto dirigenziale n. 1273 del 16.12.2010, rettificato con D.D. n. 60 del 31.01.2011 e variante non sostanziale D.D. n. 206 del 30.05.2012, includendo l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura – scarico n. 1 del Comune di Castel San Giorgio (SA) – tronco fognario di via P. Fimiani;

EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilasciato alle seguenti condizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in pubblica fognatura". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in pubblica fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio:
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione:
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimicofisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad

ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti
 preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali
 sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli
 venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- Il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Grassi ed olii animali e vegetali e Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e al Comune di Castel San Giorgio, entro 10 giorni dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, ivi comprese le prescrizioni di cui al Provvedimento dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 775/10 del 03.11.2010 non ricomprese nel presente atto e non in contrasto con lo stesso, e gli obblighi nei confronti del soggetto gestore della rete fognaria.

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 1273 del 16.12.2010 e successivi D.D. n. 60 del 31.01.2011 e n. 206 del 30.05.2012;

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Tortora Guido srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio (SA), Via Crocinola n. 177, da custodire in uno al D.D. n. 1273 del 16.12.2010 e D.D. n. 60 del 31.01.2011 e n. 206 del 30.05.2012, da esibire per le attività di controllo;

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta